



Comune di Sant'Agata Li Battiati

Città Metropolitana di Catania
Ufficio Tecnico – Settore III
Lavori Pubblici e Servizi Manutentivi

Proposta di deliberazione da sottoporre all'approvazione della Consiglio Comunale

Reg. Proposte n. 3 del 04.08.2026

Settore III – Lavori Pubblici e Servizi Manutentivi

Oggetto: *“Partenariato pubblico privato (P.P.P.) per la realizzazione di impianti di produzione da fonti energetiche rinnovabili, di una comunità energetica rinnovabile e di interventi di efficientamento energetico nonché di servizio energetico di strutture comunali ai sensi dell’art. 193 comma 1 del D.lgs. 36/2023”*. Costituzione di una Comunità energetica rinnovabile (C.E.R.) nel territorio del Comune di Sant’Agata Li Battiati, adozione dei criteri di selezione dei costituenti ed approvazione degli schemi di Avviso pubblico e di Manifestazione di interesse.

CUP: C92C24000220005 CIG: B5D4260392

IL CAPO SETTORE III – LAVORI PUBBLICI E SERVIZI MANUTENTIVI

PREMESSO che:

- con protocolli n. 13896, n. 13897 e n. 13909 dell’11.08.2023, è pervenuta a questa Amministrazione la proposta di partenariato pubblico-privato (PPP), ai sensi dell’art. 193, comma 1, del D. Lgs. n. 36/2023, per la realizzazione di impianti di produzione da fonti energetiche rinnovabili, di una comunità energetica rinnovabile e di interventi di efficientamento energetico, nonché di servizio energetico di strutture comunali, da parte della società Two Smart Building S.r.l., P. I.V.A. e C. F. 05782690878 (promotore), con sede in Via Trinacria n. 11, C.A.P. 95030, Tremestieri Etneo (CT), avente importo complessivo pari ad € 2.662.783,30, I.V.A. inclusa;
- con nota prot. n. 15677 del 15.09.2023, è stata trasmessa alla predetta società la comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 della Legge n. 241/1990;
- con note prot. n. 21073 e n. 21074 dell’11.12.2023, è stata trasmessa la documentazione integrativa per il completamento dell’iter istruttorio;

- la proposta presentata è risultata conforme all'art. 193, comma 1, del D. Lgs. n. 36/2023;
- con deliberazione G.M. n. 96 del 29.12.2023, è stata approvata la proposta di partenariato pubblico-privato e, contestualmente, è stato dato mandato al Capo Settore III – Lavori Pubblici e Servizi manutentivi di inserire la proposta nel Piano Triennale delle Opere Pubbliche;
- con deliberazione C.C. n. 1 del 12.01.2024, avente ad oggetto “*Piano Triennale Opere pubbliche – Approvazione aggiornamento per inserimento nuovi interventi*”, l'intervento PPP in parola è stato incluso nel Piano Triennale delle Opere Pubbliche;
- con deliberazione C.C. n. 11 del 31.01.2024, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2024-2026, ai sensi dell'art. 170 del D. Lgs. n. 267/2000, il quale prevedeva tra gli allegati il Piano Triennale delle Opere Pubbliche 2024-2026, contenente la proposta di partenariato pubblico-privato in oggetto con codice unico di intervento – CUI: L80004010874202400005;
- con atto di indirizzo del Sindaco, acquisito agli atti di questa amministrazione con prot. n. 17602 del 26.09.2024, avente ad oggetto “*Realizzazione di una comunità energetica*”, è stato dato mandato al Capo Settore III – Lavori Pubblici e Servizi manutentivi di adottare gli atti amministrativi necessari al conseguimento dello scopo;
- con note prot. n. 9067 del 16.05.2024, n. 11968 e n. 11969 del 27.06.2024, n. 12105 e n. 12106 del 01.07.2024, n. 12770 del 08.07.2024, n. 17555, n. 17556 e n. 17558 del 26.09.2024, n. 17729 del 30.09.2024, il proponente ha fatto pervenire all'Ente la documentazione aggiornata relativa alla proposta, comprensiva delle integrazioni richieste a seguito del confronto intercorso con i tecnici dell'Ente;
- con determinazione R.G. n. 1107 del 03.10.2024 del Capo Settore III – Lavori Pubblici e Servizi manutentivi, è stato affidato l'incarico per la verifica tecnica, ai sensi dell'art. 42, comma 3, D. Lgs. n. 36/2023 e dell'art. 5 della L.R. n. 12/2011 e ss.mm.ii., della “*Proposta di partenariato pubblico privato (P.P.P.) per la realizzazione di impianti di produzione da fonti energetiche rinnovabili, di una comunità energetica rinnovabile e di interventi di efficientamento energetico nonché di servizio energetico di strutture comunali ai sensi dell'art. 193 comma 1 del D.lgs. 36/2023*” al professionista Dott. Ing. Carcassi Umberto, P. I.V.A. 03196390870;
- con note prot. n. 19443 del 28.10.2024 e n. 22826 del 11.12.2024, il tecnico verificatore incaricato ha richiesto integrazioni documentali, cui il soggetto proponente ha riscontrato con nota PEC del 10.12.2024;

- con nota prot. n. 23420 del 23.12.2024, il tecnico verificatore incaricato ha inviato al RUP il verbale d'esito della verifica, ai sensi dell'art. 42, comma 3, D. Lgs. n. 36/2023 e dell'art. 5 della L.R. n. 12/2011 e ss.mm.ii., condotta in contraddittorio con il progettista dell'intervento in oggetto, Ing. Yuri Festanio, e altri professionisti del proponente Two Smart Building S.r.l., Ing. Gabriele Agnello e Ing. Piervalerio Strano;
- con nota prot. n. 23654 del 30.12.2024, il RUP ha validato il Progetto di Fattibilità Tecnico Economica (PFTE) denominato "*Partenariato pubblico-privato per la realizzazione degli impianti di produzione da fonti energetiche rinnovabili di una comunità energetica nel comune di Sant'Agata li Battiati (CT)*";
- con deliberazione G.M. n. 9 del 17.01.2025, è stato approvato il Progetto di Fattibilità Tecnico Economica (PFTE) denominato "*Partenariato pubblico privato per la realizzazione degli impianti di produzione da fonti energetiche rinnovabili di una comunità energetica nel comune di Sant'Agata li Battiati (CT)*", incluso nel Piano Triennale delle Opere Pubbliche 2024/2026 con CUI: L80004010874202400005;
- con determinazione R.G. n. 284 del 26.02.2025 del Capo Settore III – Lavori Pubblici e Servizi manutentivi, è stata indetta, ai sensi dell'art. 71 del D. Lgs. n. 36/2023, la "*procedura aperta per l'affidamento in concessione degli interventi di ammodernamento funzionale, di efficienza energetica degli impianti termici e dell'involucro edilizio di alcune strutture comunali, della realizzazione di impianti fotovoltaici nonché della costituzione e dell'avviamento di una comunità energetica rinnovabile (CER)*", intervento incluso nel Piano Triennale delle Opere Pubbliche 2024-2026 con CUI: L80004010874202400005 e CUP: C92C24000220005;
- con determinazione R.G. n. 670 del 27.05.2025, è stata disposta l'aggiudicazione definitiva de "*affidamento in concessione degli interventi di ammodernamento funzionale, di efficienza energetica degli impianti termici e dell'involucro edilizio di alcune strutture comunali, della realizzazione di impianti fotovoltaici nonché della costituzione e dell'avviamento di una comunità energetica rinnovabile (CER)*", intervento incluso nel Piano Triennale delle Opere Pubbliche 2024-2026 con CUI: L80004010874202400005 e CUP: C92C24000220005, in favore della società Two Smart Building S.r.l., P. I.V.A. e C. F. 05782690878 (promotore), con sede in Via Trinacria n. 11, C.A.P. 95030, Tremestieri Etneo (CT);
- il contratto di concessione è stato stipulato in data 03.10.2025 e registrato all'Agenzia delle Entrate il 10.10.2025 con numero di registrazione 36489;
- con nota prot. n. 19102 del 13.11.2025, è stato trasmesso il verbale di consegna della progettazione esecutiva ex art. 31, comma 2, lett. c), Allegato II.14, D. Lgs. n. 36/2023;

- con nota prot. n. 557 del 14.01.2026, la società Two Smart Building S.r.l. ha richiesto l'autorizzazione allo stralcio della progettazione esecutiva relativa all'impianto fotovoltaico da realizzarsi sulla copertura del Palazzo Municipale dal restante corpo della progettazione esecutiva complessiva, al fine di poterne anticipare la consegna, considerato che la stessa risulta già completamente definita sotto il profilo tecnico e pronta per la trasmissione;
- con nota prot. n. 1753 del 02.02.2023, si è autorizzato lo stralcio della progettazione esecutiva relativa all'impianto fotovoltaico da realizzarsi sulla copertura del Palazzo Municipale dal restante corpo della progettazione esecutiva complessiva, esigendo il rispetto dei termini contrattuali pattuiti per la consegna della quota parte non oggetto dello stralcio progettuale;
- con nota prot. n. 8223 del 15.05.2026, il RUP ha verificato positivamente il *“Progetto esecutivo per la realizzazione di impianti di produzione da fonti energetiche rinnovabili, di una comunità energetica rinnovabile e di interventi di efficientamento energetico nonché di servizio energetico di strutture comunali ai sensi dell'art. 193, comma 1, del D. Lgs. n. 36/2023”*, redatto dalla società Two Smart Building S.r.l., P. I.V.A. e C. F. 05782690878, con sede in Via Trinacria n. 11, C.A.P. 95030, Tremestieri Etneo (CT), trasmesso con nota prot. n. 2366 dell'11.02.2026 e successive integrazioni, note prot. n. 5067 del 25.03.2026, n. 6909 del 23.04.2026 e n. 7928 del 11.05.2026, dell'importo complessivo di € 2.979.615,04;
- con nota prot. n. 8373 del 18.05.2026, il RUP ha validato il *“Progetto esecutivo per la realizzazione di impianti di produzione da fonti energetiche rinnovabili, di una comunità energetica rinnovabile e di interventi di efficientamento energetico nonché di servizio energetico di strutture comunali ai sensi dell'art. 193, comma 1, del D. Lgs. n. 36/2023”*, dando atto che il progetto esecutivo è considerato il primo stralcio esecutivo in quanto non presenta la parte esecutiva delle migliorie relative al largo Rosario Livatino;
- con deliberazione G.M. n. 43 del 25.05.2026, è stato approvato il primo stralcio del *“Progetto esecutivo per la realizzazione di impianti di produzione da fonti energetiche rinnovabili, di una comunità energetica rinnovabile e di interventi di efficientamento energetico nonché di servizio energetico di strutture comunali ai sensi dell'art. 193, comma 1, del D. Lgs. n. 36/2023”*;

PREMESSO, altresì, **che**:

- l'intervento della società Two Smart Building S.r.l., P. I.V.A. e C. F. 05782690878 (promotore), con sede in Via Trinacria n. 11, C.A.P. 95030, Tremestieri Etneo (CT), ESCO certificata UNI 11352, prevede specificamente la realizzazione, in regime di concessione, di n. 10 impianti fotovoltaici sulle superfici degli immobili comunali, e segnatamente il Palazzo Municipale, la Scuola Pluchinotta, il Cimitero, le Scuole di Largo Perlasca, San Lorenzo e C.

- Colombo, il Polo Culturale, l'Asilo nido, la Caserma dei carabinieri, il Centro Anziani, da asservire alla costituenda CER secondo lo schema del produttore-terzo, non potendo detta aggiudicataria, in ragione della qualifica rivestita, entrare a far parte della compagine sociale;
- l'aggiudicataria Two Smart Building S.r.l. intende assumere la funzione di Soggetto Referente della CER ai sensi del paragrafo 1.2.2.1. delle Regole Operative del GSE approvate dal D.M. MASE n. 22 del 23 febbraio 2024, come modificato dal D.M. MASE n. 127 del 16 maggio 2025;

DATO ATTO che:

- il D. Lgs. n. 199/2021 ha dato definitiva attuazione alla dir. (UE) 2018/2001 sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, prevedendo, agli art. 8, 31 e 32 i requisiti di validità e le regole di funzionamento delle Comunità energetiche rinnovabili;
- con deliberazione C.C. n. 33 del 30 ottobre 2023, avente a oggetto «*Piano d'Azione per l'Energia Sostenibile e il Clima (PAESC) – Presa atto e ratifica deliberazione di G.M. n. 42 del 28.04.2023*», il Comune di Sant'Agata Li Battiati ha assunto l'impegno del conseguimento di una quota minima di riduzione delle emissioni di CO2 del 40% rispetto ai livelli del 2011, menzionando tra le azioni a sostegno dell'attuazione di tale obiettivo – oltre all'incremento della sostenibilità e dell'efficienza energetica degli edifici dell'Amministrazione comunale e all'incremento degli impianti di energia da fonti rinnovabili – la realizzazione di una CER (azione n. 25);

VISTO:

- il D.M. del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica (MASE) n. 414 del 7 dicembre 2023, recante “*Individuazione di una tariffa incentivante per impianti a fonti rinnovabili inseriti in comunità energetiche rinnovabili e nelle configurazioni di autoconsumo singolo a distanza e collettivo, con il quale si è data attuazione al d.lgs. 8 novembre 2021, n.199 ed alla misura appartenente alla Missione 2, Componente del 2, Investimento 1.2 del PNRR.*”;
- il D.M. MASE n. 22 del 23 febbraio 2024, con cui sono state approvate le Regole operative per l'accesso al servizio di valorizzazione e incentivazione dell'energia elettrica condivisa emanate dal GSE S.p.a.;

RILEVATO che il *Piano REPowerEU* (Reg. UE 435/2023), adottato dal Consiglio europeo in data 27 febbraio 2023, il *Piano d'azione per l'energia accessibile* del 26 febbraio 2025 (COM(2025) 79 final), il successivo *Pacchetto Energetico dei Cittadini* del 10 marzo 2026 COM(2026) 115 final), e la *Raccomandazione della Commissione UE del 30 aprile 2026* (C(2026) final 2850) sul “*sostegno allo sviluppo delle comunità energetiche e alla massimizzazione del potenziale dell'autoconsumo*”

riconoscono il valore delle comunità di energia rinnovabile quale fondamentale strumento per attuare un modello più inclusivo e sostenibile di produzione e consumo di energia, ponendo l'accento sul ruolo chiave degli enti locali nel promuovere iniziative di partenariato pubblico-privato volte alla diffusione e all'uso di fonti a energia pulita attraverso forme di sostegno ai cittadini e di sensibilizzazione a un uso più razionale e inclusivo dell'energia;

RICHIAMATI:

- la deliberazione C.C. n. 11 del 31.01.2024, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2024-2026, ai sensi dell'art. 170 del D. Lgs. n. 267/2000, che prevede tra gli allegati il Piano Triennale delle Opere Pubbliche 2024-2026, contenente la proposta di partenariato pubblico-privato in oggetto con codice unico di intervento – CUI: L80004010874202400005;
- l'atto di indirizzo del Sindaco, acquisito agli atti di questa amministrazione con prot. n. 17602 del 26.09.2024, avente ad oggetto *“Realizzazione di una comunità energetica”*;
- la deliberazione G.M. n. 9 del 17.01.2025, con la quale è stato approvato il Progetto di Fattibilità Tecnico Economica (PFTE) denominato *“Partenariato pubblico privato per la realizzazione degli impianti di produzione da fonti energetiche rinnovabili di una comunità energetica nel comune di Sant'Agata li Battiati (CT)”*, incluso nel Piano Triennale delle Opere Pubbliche 2024/2026 con CUI: L80004010874202400005;
- la determinazione R.G. n. 670 del 27.05.2025, con la quale è stata disposta l'aggiudicazione definitiva de *“affidamento in concessione degli interventi di ammodernamento funzionale, di efficienza energetica degli impianti termici e dell'involucro edilizio di alcune strutture comunali, della realizzazione di impianti fotovoltaici nonché della costituzione e dell'avviamento di una comunità energetica rinnovabile (CER)”*, in favore della società Two Smart Building S.r.l., P. I.V.A. e C. F. 05782690878 (promotore), con sede in Via Trinacria n. 11, C.A.P. 95030, Tremestieri Etneo (CT);
- la deliberazione G.M. n. 43 del 25.05.2026, con la quale è stato approvato il primo stralcio del *“Progetto esecutivo per la realizzazione di impianti di produzione da fonti energetiche rinnovabili, di una comunità energetica rinnovabile e di interventi di efficientamento energetico nonché di servizio energetico di strutture comunali ai sensi dell'art. 193, comma 1, del D. Lgs. n. 36/2023”*;

CONSIDERATO che:

- la transizione verso un modello di produzione energetica decentrato costituisce un fondamentale strumento di aggregazione sociale e di rilancio dell'economia locale, in grado di offrire un rilevante contributo al raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile,

stante la capacità di generare benefici di carattere ambientale, economico e sociale per coloro che partecipano all'iniziativa e per l'intero territorio;

- il Comune è soggetto istituzionalmente deputato alla tutela degli interessi pubblici e privati della comunità di riferimento, competente a promuovere ogni tipo di azione di sensibilizzazione e di coinvolgimento che tenda ad orientare le scelte della comunità nella direzione della massimizzazione dei benefici individuali e collettivi;
- in riferimento alla iniziativa in oggetto, il Comune di Sant'Agata Li Battiati intende svolgere il ruolo di promotore e di soggetto aggregatore, nonché di partecipante attivo all'iniziativa, mettendo a disposizione della comunità locale le risorse necessarie a costituirla, attesa la capacità della CER, d'intesa con l'operatore aggiudicatario, di garantire in via autonoma, stabile e duratura, l'equilibrio economico-finanziario dell'iniziativa attraverso l'esercizio delle attività che ne costituiscono l'oggetto sociale, con particolare riferimento alla produzione e alla condivisione di energia prodotta da impianti a fonti rinnovabili pubblici e privati;

RITENUTO, quanto alla forma giuridica della CER, che l'Associazione riconosciuta di cui agli artt. 14 e ss. del codice civile, dotata della qualifica di "*Ente del terzo settore-ETS*" ai sensi del D. Lgs. n. 117/2017, sia idonea allo scopo, stante le finalità di interesse generale e non lucrativo, la partecipazione libera e volontaria, l'autonomia patrimoniale perfetta, avuto riguardo altresì all'art. 5 del predetto D. Lgs. n. 117/2017, il quale enumera, tra le attività di interesse generale degli enti del terzo settore, gli "*interventi e servizi finalizzati [...] alla produzione, all'accumulo e alla condivisione di energia da fonti rinnovabili a fini di autoconsumo, ai sensi del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199*";

RILEVATO che la costituzione di una associazione riconosciuta in forma di ETS richiede la disponibilità di un patrimonio minimo pari a € 15.000,00, che occorre impegnare a tale fine sul bilancio comunale;

DATO ATTO che:

- occorre procedere alla selezione pubblica di un nucleo di soggetti da ammettere alla fase di costituzione della CER, avente i requisiti richiesti dalla normativa vigente, come esplicitati in seno all'allegato Avviso al pubblico (Allegato A), ai fini dell'ingresso nella CER e dell'accesso al regime di incentivazione di cui al D.M. MASE n. 414 del 7 dicembre 2024;
- l'azione di questa amministrazione si rivolge, in via prioritaria, alla tutela di coloro i quali, residenti all'interno del territorio comunale, versano in condizioni di povertà energetica, atteso che la povertà energetica rappresenta un fenomeno in crescita nel contesto nazionale e locale, che si concretizza in una situazione di difficoltà ad accedere a un adeguato livello di servizi

energetici per i propri usi finali, in forza di una combinazione di fattori quali difficoltà economiche, soglie di reddito insufficienti, scarsa efficienza energetica dei locali in cui si opera e che detta condizione di povertà energetica si manifesta attraverso precisi indicatori, elaborati dall'Osservatorio Europeo della Povertà Energetica (EPOV), tra i quali si annoverano *“il consumo energetico troppo basso, la quota di reddito dedicata alla spesa energetica troppo elevata, il ritardo nel pagamento delle bollette e l'incapacità di mantenere la casa adeguatamente calda d'inverno (o fredda d'estate), collegata alla presenza di gravi problemi di qualità dell'abitazione, come perdite dal tetto, umidità nei pavimenti, nei muri o nelle fondamenta, muffe e funghi alle finestre”*;

- è necessario individuare dei criteri di selezione dei soggetti partecipanti all'iniziativa, nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza, imparzialità e non discriminazione, tenuto conto della presenza di n. 4 cabine primarie di consegna sul territorio comunale;
- in coerenza con gli obiettivi di contrasto al fenomeno della povertà energetica, è opportuno riservare il 10 % delle istanze ammissibili a coloro i quali versano in tale situazione, sulla base dei criteri esplicitati in seno all'allegato avviso pubblico;

CONSIDERATO che:

- il D.M. MASE n. 414 del 7 dicembre 2023 circoscrive l'accesso alla tariffa incentivante sull'energia condivisa ai soli impianti a fonti rinnovabili entrati in esercizio successivamente alla data di costituzione della CER;
- i benefici generati dalla condivisione dell'energia rinnovabile prodotta dagli impianti di proprietà comunale proiettano l'iniziativa in questione verso le finalità di interesse generale cui è preordinata l'azione di questa amministrazione, generando un vantaggio per l'intera comunità;

VISTI lo Statuto Comunale, il vigente Regolamento di contabilità e il vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi;

VISTO l'O.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;

VISTO il D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

VISTO il D. Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii.;

VISTO il provvedimento Sindacale n. 106 del 24.07.2026 di individuazione del responsabile del Settore III – Lavori Pubblici e Servizi manutentivi;

DATO ATTO che il responsabile del Settore III – LL.PP. e Servizi Manutentivi è il sottoscritto Dott. Ing. Giuseppe Carmelo Aiello;

RILEVATO che non sussiste causa alcuna di conflitto di interessi, ai sensi dell'art. 6-bis della Legge n. 241/90, dell'art. 7 del D.P.R. n. 62/2013;

PROPONE

1. di **approvare** la premessa, i richiami e l'intera normativa quali parti integranti e sostanziali del presente atto;
2. di **approvare** la presente proposta di deliberazione e gli allegati schemi di avviso al pubblico (Allegato A), di manifestazione di interesse (Allegato B), e le allegate bozze di atto costitutivo (Allegato C) e di statuto (Allegato D);
3. di **adottare** i criteri di seguito elencati per la selezione dei soggetti beneficiari da ammettere alla fase di costituzione della CER:
 - a) **criterio del bilanciamento**, per cui occorre tener conto, in via prioritaria, della tendenziale corrispondenza tra i profili di prelievo e di immissione di energia, considerata la disponibilità di impianti a fonti rinnovabili pubblici e privati ubicati sul territorio comunale aventi i requisiti per l'accesso al regime di incentivazione di cui al D.M. MASE n. 414 del 7 dicembre 2023. A tal fine, sarà data priorità alle istanze tenendo conto di un indice crescente dei profili di consumo energetico;
 - b) **criterio del merito economico**, per cui il 10 % dei soci privati sarà individuato tra coloro i quali versano in condizioni di povertà energetica, ovvero che, anche in via alternativa:
 - usufruiscono del bonus sociale elettrico, gas e acqua per disagio economico oppure del bonus elettrico per disagio fisico (<https://www.arera.it/consumatori/bonus-sociale>);
 - hanno un ISEE inferiore a 15.000 euro annui, o 20.000 in caso di nucleo familiare composto da più di tre figli o con presenza di portatori di handicap;
 - c) **criterio della rappresentanza**, per cui è garantita la partecipazione di soggetti appartenenti alle diverse categorie del tessuto socioeconomico locale (es. consumatori residenziali, commercianti, artigiani, industrie);
4. di **stabilire** in € 15.000,00 il contributo comunale da destinare alla costituzione di una associazione riconosciuta, di cui agli artt. 14 e ss. del codice civile, dotata della qualifica di "*Ente del terzo settore-ETS*" ai sensi del D. Lgs. n. 117/2017;
5. di **accertare** in entrata la somma di € 15.000,00 sul capitolo 0901004 del bilancio di esercizio 2026;
6. di **prenotare** la medesima somma sul capitolo 6651302 del bilancio di esercizio 2026, per la costituzione della comunità energetica rinnovabile;
7. di **dare atto che** la spesa di € 15.000,00, necessaria per la costituzione della comunità energetica rinnovabile, trova integrale copertura nelle economie derivanti dal Partenariato pubblico privato (P.P.P.) stipulato per la realizzazione di impianti di produzione da fonti energetiche rinnovabili, di una comunità energetica rinnovabile e di interventi di

efficientamento energetico nonché di servizio energetico di strutture comunali ai sensi dell'art. 193 comma 1 del D.lgs. 36/2023 - CUP: C92C24000220005 - CIG: B5D4260392;

8. di **autorizzare** il Sindaco, quale rappresentante dell'Ente, a sottoscrivere l'atto costitutivo della “*Comunità Energetica Rinnovabile Sant'Agata Li Battiati – Associazione ETS*”;
9. di **autorizzare** i competenti Responsabili di area a porre in essere tutti gli atti consequenziali alla presente deliberazione;
10. di **pubblicare** la presente deliberazione e i relativi allegati sul sito *internet* istituzionale dell'Ente;
11. di **dichiarare** la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Il Capo Settore III
LL.PP. e Servizi manutentivi
(Dott. Ing. Giuseppe Aiello)

Proposta di deliberazione della Consiglio Comunale n. 3 del 04.08.2026

Ai sensi dell'art. 53 della L. 8 giugno 1990, n. 142, recepito dalla L. R. 11 dicembre 1991, n. 48 e successive modifiche ed integrazioni, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della deliberazione proposta.

Addì, 04.08.2026

Il Capo Settore III
LL.PP. e Servizi manutentivi
(Dott. Ing. Giuseppe Aiello)

COMUNE DI SANT'AGATA LI BATTIATI

AVVISO PUBBLICO

**COSTITUZIONE DI UNA COMUNITÀ ENERGETICA RINNOVABILE NEL
TERRITORIO DEL COMUNE DI SANT'AGATA LI BATTIATI**

Premesso che:

- in conformità con gli obiettivi fatti propri con il Piano d'Azione per l'energia sostenibile e il Clima (PAESC, 2020-2030), approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 del 30 ottobre 2023, il Comune di Sant'Agata Li Battiati intende realizzare una Comunità di energia rinnovabile (CER) nel proprio territorio;
- una Comunità Energetica Rinnovabile è un'organizzazione che nasce dalla cooperazione tra cittadini, piccole e medie imprese e pubbliche amministrazioni, che mira a realizzare una transizione verso un modello sostenibile e decentrato di produzione e consumo di energia rinnovabile, generando benefici economici, ambientali e sociali per i partecipanti e per il territorio nel quale essa opera, dando vita a schemi virtuosi di condivisione e utilizzo delle risorse energetiche;
- in data 11 agosto 2023, è pervenuta a questa Amministrazione la proposta di partenariato pubblico privato (PPP) da parte della società Two Smart Building S.r.l., con sede in Via Trinacria 11, Tremestieri Etneo (CT), ai sensi dell'art. 193, comma 1, del D. Lgs. n. 36/2023, che prevede, *inter alia*, la costituzione di una CER nel comune di Sant'Agata li Battiati e la realizzazione di impianti di produzione da fonti energetiche rinnovabili sulle coperture di edifici comunali da asservire alla CER medesima;
- detta proposta è stata positivamente valutata e approvata con deliberazione di Giunta Comunale n. 96 del 29 dicembre 2023;
- con deliberazione G.M. n. 9 del 17.01.2025, è stato approvato il Progetto di Fattibilità Tecnico Economica (PFTE) denominato "*Partenariato pubblico privato per la realizzazione degli impianti di produzione da fonti energetiche rinnovabili di una comunità energetica nel comune di Sant'Agata li Battiati (CT)*", il quale prevede la realizzazione, in regime di concessione, di n. 10 impianti fotovoltaici sulle superfici degli immobili comunali, da asservire alla costituenda CER, secondo lo schema del produttore-terzo;
- con deliberazione G.M. n. 43 del 25.05.2026, è stato approvato il primo stralcio del "*Progetto esecutivo per la realizzazione di impianti di produzione da fonti energetiche rinnovabili, di una comunità energetica rinnovabile e di interventi di efficientamento energetico nonché di servizio energetico di strutture comunali ai sensi dell'art. 193, comma 1, del D. Lgs. n. 36/2023*";

Considerato:

- che con la deliberazione consiliare di cui il presente avviso è allegato è stata approvata la proposta di costituzione di una Comunità Energetica Rinnovabile, in forma di Associazione Riconosciuta, Ente del Terzo Settore (ETS), adottando al contempo i criteri per l'individuazione di un primo nucleo di soggetti da ammettere alla fase di costituzione della CER unitamente al Comune di Sant'Agata li Battiati, ferma restando comunque la possibilità di successivo ingresso nella compagine associativa.

Con il presente AVVISO

Il Comune di Sant'Agata li Battiati invita la cittadinanza a manifestare il proprio interesse ai fini della costituzione della Comunità Energetica Rinnovabile a partecipazione mista pubblico-privata in forma di Associazione riconosciuta Ente del Terzo Settore (ETS).

A tale scopo, si fa presente che:

- 1) **possono partecipare all'iniziativa persone fisiche, PMI, anche partecipate da enti territoriali, associazioni, aziende territoriali per l'edilizia residenziale, istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, aziende pubbliche di servizi alla persona, consorzi di bonifica, enti e organismi di ricerca e formazione, enti religiosi, enti del Terzo settore e associazioni di protezione ambientale nonché le amministrazioni locali individuate nell'elenco delle amministrazioni pubbliche predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, purché, nel caso delle piccole medie imprese (PMI), queste ultime non svolgano come attività principale la produzione e la commercializzazione dell'energia elettrica, e la partecipazione alla CER non costituisca la loro attività commerciale o professionale principale;**
- 2) **la partecipazione alla CER può avvenire in qualità di:**
 - a) **Consumatore:** in questo caso, è sufficiente la titolarità di un punto di prelievo di energia (POD) ubicato all'interno delle cabine primarie cui afferisce il territorio comunale;
 - b) **Prosumer**, ovvero produttore e consumatore di energia, già proprietario o intenzionato a realizzare un impianto a fonti rinnovabili, avente i requisiti appresso indicati:
 - b.1) di nuova realizzazione, ovvero realizzato in un sito sul quale, prima dell'inizio dei lavori, non era presente da almeno 5 anni un altro impianto di produzione di energia elettrica alimentato dalla stessa fonte rinnovabile o le principali parti di esso;
 - b.2) non ancora entrati in esercizio;
 - b.3) ubicati entro i perimetri delle cabine primarie cui afferisce il territorio comunale;
 - b.4) di potenza (ciascun impianto) non eccedente il limite di 1 MW;
 - b.5) in possesso dei requisiti prestazionali e di tutela ambientale secondo il principio del *Do Not Significant Harm* (DNSH);
 - b.6) non risultino attive convenzioni di scambio sul posto in quanto in tal caso l'energia elettrica prelevata da tali utenze concorre già alla quantificazione dell'energia elettrica scambiata in regime di scambio sul posto e non può essere quindi conteggiata ai fini del calcolo dell'energia elettrica condivisa incentivata e/o autoconsumata.
- 3) **la selezione dei soci privati avverrà sulla base dei seguenti criteri:**
 - a) **criterio del bilanciamento**, per cui occorre tener conto, in via prioritaria, della tendenziale corrispondenza tra i profili di prelievo e di immissione di energia, considerata la

disponibilità di impianti a fonti rinnovabili, pubblici e privati, ubicati sul territorio comunale, aventi i requisiti per l'accesso al regime di incentivazione di cui al D.M. MASE n. 414 del 7 dicembre 2023. A tal fine, sarà data priorità alle istanze tenendo conto di un indice crescente dei profili di consumo energetico;

b) **criterio del merito economico**, per cui il 10% dei soci privati sarà individuato tra coloro che versano in condizioni di povertà energetica, ovvero che, anche in via alternativa:

- usufruiscono del bonus sociale elettrico, gas e acqua per disagio economico oppure del bonus elettrico per disagio fisico (<https://www.arera.it/consumatori/bonus-sociale>);

- hanno un ISEE inferiore a 15.000 euro annui, o 20.000 in caso di nucleo familiare composto da più di tre figli o con presenza di portatori di handicap;

c) **criterio della rappresentanza**, secondo cui è garantita la partecipazione di soggetti appartenenti alle diverse categorie del tessuto socio-economico locale (es. consumatori residenziali, commercianti, artigiani, industrie).

Gli interessati possono manifestare l'interesse a partecipare al presente avviso compilando l'apposito schema di manifestazione di interesse pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Sant'Agata li Battiati e consegnarlo mediante invio all'indirizzo di posta elettronica certificata di seguito indicato protocollo@pec.comune.sant-agata-li-battiati.ct.it, indicando in oggetto "*CER Sant'Agata li Battiati – manifestazione di interesse*", ovvero mediante consegna all'Ufficio del protocollo del Comune di Sant'Agata li Battiati in Via V. Bellini, 54, dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 13:00.

Il presente avviso al pubblico ha carattere temporaneo per la durata di giorni 30 (trenta). Le manifestazioni di interesse dovranno pervenire entro e non oltre il 30° giorno successivo alla pubblicazione del presente Avviso sul sito istituzionale dell'Ente.

L'amministrazione comunale si riserva di verificare la congruità dei dati comunicati in sede di deposito dell'istanza da parte degli interessati.

Il presente avviso non comporta l'assunzione di reciproci obblighi né l'attribuzione di diritto alcuno in ordine all'ingresso e alle modalità di partecipazione alla CER, essendo finalizzato, in questa fase, alla selezione dei beneficiari da ammettere alla fase di costituzione della CER.

Al Comune di Sant'Agata li Battiati

Settore III – Lavori pubblici e Servizi manutentivi

Via V. Bellini, 54,

Pec: protocollo@pec.comune.sant-agata-li-battiati.ct.it

**OGGETTO: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA
COSTITUZIONE DI UNA COMUNITÀ ENERGETICA RINNOVABILE NEL
TERRITORIO DEL COMUNE DI SANT'AGATA LI BATTIATI**

In caso di persone fisiche/ditta individuale

Il/la sottoscritto/a

nato/a a il

codice fiscale/partita iva

residente in....., Via n.

PEC

email

Telefono

In caso di PMI/persone giuridiche

Il/la sottoscritto/a.....

residente in....., Via n.

in qualità di

dell'impresa/ente

con sede in

codice fiscale n.

partita IVA n.....

PEC

email

Telefono

MANIFESTA

il proprio interesse a partecipare alla costituzione di una Comunità Energetica Rinnovabile nel territorio del Comune di sant'Agata Li Battiati in qualità di:

☐ CONSUMATORE

☐ PROSUMER (produttore e consumatore)

A tal fine, il sottoscritto, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni previste in caso di dichiarazioni false o mendaci, sotto la propria responsabilità

DICHIARA:

- a) di aver preso visione dell'avviso pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Sant'Agata Li Battiati;
- b) di non trovarsi nelle condizioni di non contrattare con la p.a. (nel caso di imprese, secondo la definizione pubblicata all'interno della Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea C249 del 31 luglio 20214);
- c) di essere titolare del punto di prelievo identificato con codice POD (indicato in bolletta);
- d) che, nel caso voglia partecipare come PROSUMER, è titolare di (o è intenzionato a realizzare) un impianto a fonti rinnovabili di kWp (la potenza non può essere superiore a 1MW), non ancora entrato in esercizio;
- e) di aver ricevuto adeguata informativa dei benefici derivanti dall'accesso alle tariffe incentivanti di cui al D.M. n. 414 del 7 dicembre 2023 in relazione all'energia rinnovabile condivisa;
- f) di essere a conoscenza che la presente richiesta non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo il Comune di Sant'Agata Li Battiati;

al contempo

AUTORIZZA

il medesimo Comune di Sant'Agata Li Battiati al trattamento dei dati personali, in conformità alla vigente normativa sulla "*data protection*" (Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali n. 679/2016, cd. "GDPR" e D. Lgs. n. 196/2003, cd. "Codice Privacy", come novellato dal D. Lgs. n. 101/2018).

Allega:

- documento di identità in corso di validità;
- copia delle ultime due fatture per la fornitura di energia;
- Dichiarazione ISEE corrente o altra documentazione equipollente atta a comprovare la condizione di povertà/vulnerabilità energetica;

Data

firma

.....

ATTO COSTITUTIVO DI ASSOCIAZIONE RICONOSCIUTA ETS
"Comunità Energetica Rinnovabile
Sant'Agata Li Battiati - Associazione ETS"

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno _____ il giorno _____ del mese di _____ In
_____ innanzi a me _____ Notaio in _____ con studio
in _____, iscritto presso il Ruolo dei Distretti Notarili _____

SONO PRESENTI

- il **COMUNE DI SANT'AGATA LI BATTIATI**, con sede in Sant'Agata Li Battiati (CT), via V. Bellini n. 54, codice fiscale 80004010874 e partita IVA 04292380872, in persona del dott. Marco Nunzio Rubino, nato a _____, il _____, domiciliato per la carica presso il detto Comune, che interviene al presente atto quale Sindaco *pro tempore* e, come tale, legale rappresentante del predetto Ente, a quanto infra autorizzato ai sensi e per gli effetti dell'art. 50 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, dal vigente Statuto comunale nonché da deliberazione _____ n. ____ del _____ e che, in copia conforme si allega al presente atto sotto la lettera _____, per formarne parte integrante e sostanziale;

- **LE PERSONE FISICHE E LE PP.M.II.** individuati a seguito di apposita procedura di evidenza pubblica (Avviso Pubblico del _____), i quali intervengono al presente atto in qualità di soci fondatori costituenti, di seguito dettagliati:

- _____
- _____

Detti comparenti, cittadini italiani, della cui identità personale io Notaio sono certo, mediante il presente atto convengono e stipulano quanto segue:

Art.1) COSTITUZIONE E DENOMINAZIONE

Il Comune di Sant'Agata Li Battiati, come sopra rappresentato, e _____ dichiarano di costituire, come in effetti con il presente atto costituiscono, ai sensi del D. Lgs. 3 luglio 2017, n.117 e s.m.i. ("Codice del Terzo settore" o CTS), un'associazione riconosciuta senza scopo di lucro denominata "*Comunità Energetica Rinnovabile Sant'Agata Li Battiati - Associazione ETS*". L'Associazione potrà utilizzare, nei rapporti con i terzi e nelle proprie attività, la denominazione abbreviata "*C.E.R. Battiati – Associazione ETS*", disgiuntamente o congiuntamente alla denominazione sociale.

ART. 2 - SEDE E DURATA

L'Associazione ha sede legale nel Comune di Sant'Agata Li Battiati (CT), presso i locali del Palazzo Municipale siti in via _____.
La durata dell'Associazione è illimitata.

ART. 3 - OGGETTO, FINALITÀ E ATTIVITÀ

Nel rispetto della normativa vigente, l'Associazione costituisce una Comunità Energetica Rinnovabile di cui all'art. 31 del Decreto Legislativo 8 novembre 2021 n. 199, recante Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili (RED II).

Lo scopo principale dell'Associazione è fornire benefici ambientali, economici e sociali, a livello di comunità, ai propri membri o alle aree locali in cui opera, piuttosto che profitti finanziari.

L'Associazione promuove nello specifico:

- a. la costruzione di un nuovo modello energetico sostenibile, democratico e partecipato, basato sulla produzione e sul consumo locale di energia proveniente da fonti rinnovabili. Ciò avverrà tramite la massimizzazione della condivisione e dell'autoconsumo dell'energia immessa in rete, anche mediante l'apporto degli impianti dislocati sul patrimonio immobiliare pubblico messi a disposizione dall'Amministrazione comunale, limitando l'approvvigionamento esterno per il fabbisogno pubblico e privato, anche tramite sistemi di accumulo e la partecipazione a meccanismi di flessibilità delle reti;
- b. l'efficienza energetica, la sostenibilità ambientale e l'innovazione negli usi finali dell'energia, al fine di dare a cittadini, piccole e medie imprese e pubbliche amministrazioni la possibilità di partecipare attivamente alla transizione energetica e di massimizzarne i benefici ambientali ed economici a livello locale. In chiave di solidarietà sociale, l'Associazione destina una quota qualificata dei propri membri e delle risorse derivanti dai meccanismi di incentivazione al supporto di soggetti e nuclei familiari del territorio che versano in condizioni di povertà energetica o vulnerabilità economico-sociale, secondo i criteri di merito ed equità stabiliti dallo Statuto;
- c. forme stabili di collaborazione e sinergia tra il settore Pubblico e il tessuto Privato, avviando iniziative congiunte per la decarbonizzazione, l'efficientamento energetico e l'evoluzione verso modelli di generazione distribuita di energia rinnovabile. In tale ambito, l'Associazione valorizza gli strumenti di cooperazione e i modelli di partenariato promossi dal Comune per l'installazione e la gestione tecnica degli impianti FER, favorendo la progressiva responsabilizzazione e consapevolezza del consumatore finale rispetto ai propri consumi energetici.

Per il perseguimento delle predette finalità istituzionali, l'Associazione si propone di svolgere, in via esclusiva o principale, la seguente attività di interesse generale avente ad oggetto, ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera e), del Codice del Terzo settore, interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con particolare riferimento alla produzione, all'accumulo e alla condivisione di energia da fonti rinnovabili a fini di autoconsumo, ai sensi del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199.

L'Associazione può inoltre svolgere attività diverse da quelle precedentemente elencate, purché secondarie e strumentali rispetto ad esse, nel rispetto dei criteri e dei limiti previsti dalla disciplina applicabile inderogabilmente previsti dal Codice del terzo settore e ferme restando le finalità istituzionali dell'ente.

A titolo indicativo e non esaustivo, l'Associazione potrà:

- a. realizzare o detenere impianti alimentati da fonti rinnovabili all'interno del perimetro territoriale cui accedono i punti di prelievo e di immissione degli associati, al fine di

- incrementare la complessiva potenza installata e di permettere ai medesimi associati di beneficiare di una maggiore quota di energia rinnovabile;
- b. promuovere e/o implementare interventi di efficienza energetica e modelli innovativi di mobilità sostenibile a livello locale;
 - c. promuovere interventi di riqualificazione, rigenerazione e cura di immobili e spazi pubblici, parchi e aree verdi comuni, prevedendo l'impiego di parte degli introiti per interventi di valorizzazione e miglioramento di compendi comunali, quali, in via esemplificativa, il Polo Culturale del Comune e il Parco Comunale "*Villa Bruno del Toscano*";
 - d. sostenere e finanziare progetti di comunità, con particolare riferimento agli interventi di solidarietà sociale e infrastrutturazione sociale per soggetti vulnerabili o con disabilità, reinvestendo risorse nella realizzazione e gestione di soluzioni abitative del "*Dopo di Noi*" (Legge 112/2016) (co-housing, gruppi appartamento, soggiorni temporanei di sollievo, fattorie sociali ecc.) e ad altre strutture socio-assistenziali del territorio;
 - e. ideare, sviluppare e partecipare a modelli di governance di generazione distribuita di energia e a nuove applicazioni tecnologiche per la produzione decentrata, la diffusione e l'uso di energia da fonti rinnovabili;
 - f. promuovere l'estensione, l'integrazione e l'apertura dei propri progetti energetici, sociali e ambientali verso i territori e i comuni limitrofi. A tal fine, l'Associazione può favorire l'adesione di soggetti pubblici e privati ubicati nei territori confinanti, promuovere la costituzione di distretti energetici allargati, stipulare protocolli d'intesa, convenzioni o accordi di collaborazione con enti locali contermini e partecipare a progetti intercomunali volti alla diffusione delle fonti rinnovabili e alla solidarietà energetica di scala vasta;
 - g. partecipare a tutti i mercati dell'energia, in forma singola o aggregata, nonché ai meccanismi di efficienza e flessibilità della rete;
 - h. ideare, sviluppare e partecipare alla pianificazione territoriale per l'energia, anche a beneficio di altri enti territoriali, nonché ad azioni di miglioramento della politica energetica sui territori;
 - i. educare la comunità in cui opera ad un uso consapevole, efficiente ed eco-sostenibile dell'energia, promuovendo una cultura del consumo responsabile;
 - j. promuovere e finanziare progetti di educazione ambientale, ecologica e di sostenibilità nelle scuole del territorio comunale, anche mediante laboratori didattici, l'assegnazione di contributi e/o borse di studio sui temi della transizione ecologica;
 - k. promuovere e partecipare a progetti di ricerca con obiettivi coerenti all'oggetto sociale, anche in collaborazione con università, enti e istituzioni, pubblici e privati;
 - l. organizzare e/o partecipare a convegni, studi, eventi, campagne di sensibilizzazione e promozione sull'utilizzo e lo sviluppo delle energie rinnovabili e, in generale, sui temi attinenti alle finalità dell'Associazione;
 - m. promuovere e pubblicare studi, opuscoli, atti di convegni di carattere giuridico, economico, tecnico e scientifico nel settore dell'energia e negli altri ambiti attinenti alle finalità dell'Associazione;
 - n. promuovere l'attività dell'Associazione, anche attraverso la gestione di eventi di pubblica diffusione dei risultati e la rendicontazione sociale e ambientale alla cittadinanza dei benefici generati sul territorio.

ART. 4 - PARTICIPAZIONE DEI SOCI, IMPIANTI E SOGGETTO REFERENTE

Tutti i componenti – incluso il Comune di Sant’Agata Li Battiati – si impegnano a partecipare alla costituita associazione in qualità di Clienti Finali (Consumatori) o di Produttori/Consumatori (Prosumer). Ciascun membro mantiene intatti i propri diritti di cliente finale, compresa la facoltà di scegliere liberamente il proprio fornitore di energia elettrica, in conformità con la normativa di settore.

I punti di prelievo (POD) e di immissione dei partecipanti dovranno essere ubicati entro il perimetro geografico identificato dalle cabine primarie di consegna afferenti al territorio nel quale opera la Comunità Energetica Rinnovabile, secondo le perimetrazioni tempo per tempo definite dai soggetti competenti.

Si dà atto che il Comune di Sant’Agata Li Battiati, al fine di perseguire gli scopi sociali e istituzionali dell'Associazione, asservisce e mette a disposizione della CER la produzione di energia derivante da impianti alimentati da fonti rinnovabili da realizzarsi sul patrimonio immobiliare pubblico e sulle strutture di proprietà o in disponibilità dell'Amministrazione comunale.

Per la progettazione, installazione, finanziamento e gestione tecnica dei suddetti impianti, nonché per l'amministrazione operativa della CER, l'associazione si riserva la facoltà di avvalersi di operatori economici qualificati.

Gli impianti della CER potranno essere detenuti dall'Associazione o messi a disposizione dagli associati o da terzi produttori. Qualora si ricorra a un produttore-terzo, quest'ultimo opererà secondo le indicazioni e le istruzioni impartite dall'Associazione.

Le funzioni e le responsabilità di Soggetto Referente nei confronti del Gestore dei Servizi Energetici (GSE) per la gestione tecnica, l'invio dei dati e le istanze di valorizzazione e incentivazione dell'energia condivisa potranno essere affidate, su deliberazione del Consiglio Direttivo e/o mediante apposita convenzione, al partner tecnico designato o a un soggetto terzo qualificato in possesso dei requisiti di legge, che agirà su mandato e nell'interesse dell'Associazione medesima.

ART. 5 - PATRIMONIO MINIMO E CONTRIBUTO COMUNALE

Ai fini dell'ottenimento della personalità giuridica in via contestuale all'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), ai sensi dell'art. 22 del D. Lgs. 117/2017, l'Associazione viene dotata di un patrimonio minimo pari a €. 15.000,00 (quindicimila/00 euro).

Tale importo è interamente corrisposto e versato dal Comune di Sant’Agata Li Battiati a valere sui fondi del proprio bilancio comunale giusti gli estremi della deliberazione consiliare di cui alle premesse.

A riscontro dell'effettiva sussistenza del fondo patrimoniale

Il patrimonio dell'Associazione è altresì costituito dal complesso di tutti i beni, mobili ed immobili, comunque appartenenti all'Associazione, nonché da tutte le entrate e le rendite comunque conseguite e di quant'altro previsto dello Statuto dell'Associazione.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 21 del D. Lgs 117/2017, detto statuto contiene, fra gli altri, tutte le norme relative al funzionamento dell'Ente, la relativa amministrazione e rappresentanza, i diritti e gli obblighi degli associati, i requisiti per l'ammissione di nuovi associati e la relativa procedura secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e l'attività di interesse generale svolta e le norme sulla devoluzione del patrimonio residuo in caso di scioglimento o di estinzione dell'Ente.

ART. 6 - PRIMI ORGANI SOCIALI E NOMINE

I componenti nominano all'unanimità, per il primo triennio di esercizio e comunque con scadenza alla data dell'Assemblea che approverà il bilancio relativo all'ultimo anno di carica, quali componenti del Consiglio Direttivo:

- _____
- _____

Tutti i nominati, presenti al presente atto, dichiarano di accettare la carica e attestano sotto la propria responsabilità l'assenza di cause di ineleggibilità, incompatibilità o decadenza previste dalla legge e dallo Statuto.

ART. 7 - ESERCIZIO SOCIALE

L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Il primo esercizio sociale si chiuderà il 31/12/2026.

Il bilancio d'esercizio, predisposto dal Consiglio Direttivo, dovrà essere sottoposto all'approvazione dell'Assemblea entro il 30 giugno dell'anno successivo

ART. 8 - NORMA DI RINVIO E STATUTO

La vita, il funzionamento, la ripartizione dei benefici della CER e i criteri di ammissione dei futuri soci sono disciplinati dallo Statuto dell'Associazione.

Per quanto non espressamente previsto nel presente atto e nello Statuto, si fa rinvio alle disposizioni del D. Lgs. 117/2017 (CTS), alle norme speciali sulle CER (D. Lgs. 199/2021) e, in quanto compatibili, alle norme del Codice Civile.

ART. 9 - SPESE ED ESENZIONI FISCALI

Le spese del presente atto e quelle ad esso conseguenziali sono a carico dell'Associazione qui costituita. Si invocano espressamente tutte le esenzioni e agevolazioni fiscali e di imposta previste a favore degli Enti del Terzo Settore ai sensi del D. Lgs. 117/2017.

I componenti conferiscono ampio e specifico mandato al Presidente neoeletto _____, nonché al Notaio rogante, affinché possano apportare al presente atto e all'annesso Statuto tutte le modifiche, soppressioni o integrazioni di carattere meramente formale che fossero specificamente richieste dalle competenti Autorità o dall'Ufficio del RUNTS in sede di iscrizione.

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE
“Comunità Energetica Rinnovabile Sant'Agata Li Battiati — Associazione ETS”

Art. 1 – COSTITUZIONE E DENOMINAZIONE

1. È costituita, ai sensi del D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i. (in seguito denominato “Codice del Terzo settore” o CTS), un’associazione riconosciuta senza scopo di lucro denominata **“Comunità Energetica Rinnovabile Sant’Agata Li Battiati – Associazione ETS”**.
2. L'Associazione potrà utilizzare, nei rapporti con i terzi e nelle proprie attività, la denominazione abbreviata “C.E.R. Battiati — Associazione ETS”, disgiuntamente o congiuntamente alla denominazione sociale.
3. A seguito dell'iscrizione nella sezione “Altri enti del Terzo settore” del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (in seguito denominato RUNTS) e per la durata della stessa, l'Associazione inserisce nella denominazione sociale l'acronimo ETS.

Art. 2 – SEDE E DURATA

1. L'Associazione ha sede nel Comune di Sant'Agata Li Battiati (CT), presso i locali del Palazzo Municipale, in Via V. Bellini, 54.
2. L'Associazione potrà istituire con delibera dell'Assemblea ordinaria sedi secondarie, amministrative, sezioni locali.
3. La variazione dell'indirizzo della sede legale nell'ambito comunale non costituisce modifica del presente statuto.
4. La durata dell'Associazione è illimitata.

Art. 3 – FINALITÀ

1. Nel rispetto della normativa per tempo vigente in materia, l'Associazione costituisce una Comunità Energetica Rinnovabile, di cui all'art. 31 del Decreto Legislativo 8 novembre 2021, n. 199, recante Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili (RED II).
2. **L'Associazione è autonoma ed è effettivamente controllata dall'assemblea degli associati.**
3. L'Associazione non ha finalità di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche, di utilità sociale, nonché di contrasto al fenomeno della povertà energetica, nel pieno rispetto della dignità dei propri iscritti, ispirandosi a principi di democrazia, di uguaglianza e di non discriminazione di carattere religioso, politico, etnico, culturale e di sesso, come anche previsto dalla Costituzione.
4. In particolare, lo **scopo principale dell'Associazione è fornire benefici ambientali, economici e sociali a livello di comunità ai propri membri o alle aree locali in cui opera, piuttosto che profitti finanziari.**

Art. 4 – ATTIVITÀ DI INTERESSE GENERALE

1. Per il perseguimento delle predette finalità, l'Associazione svolge, in via esclusiva o principale, l'attività di interesse generale di cui all'art. 5, comma 1, lettera e) del CTS, avente ad oggetto interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni

dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con particolare riferimento alla produzione, all'accumulo e alla condivisione di energia da fonti rinnovabili a fini di autoconsumo, ai sensi del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199.

2. Nello specifico, l'Associazione promuove:
 - a) la costruzione di un nuovo modello energetico sostenibile, democratico e partecipato, basato sulla produzione e sul consumo locale di energia proveniente da fonti rinnovabili. Ciò avverrà tramite la massimizzazione della condivisione e dell'autoconsumo dell'energia immessa in rete, anche mediante l'apporto degli impianti dislocati sul patrimonio immobiliare pubblico messi a disposizione dall'Amministrazione comunale, limitando l'approvvigionamento esterno per il fabbisogno pubblico e privato, anche tramite sistemi di accumulo e la partecipazione a meccanismi di flessibilità delle reti;
 - b) l'efficienza energetica, la sostenibilità ambientale e l'innovazione negli usi finali dell'energia, al fine di dare a cittadini, piccole e medie imprese e pubbliche amministrazioni la possibilità di partecipare attivamente alla transizione energetica e di massimizzarne i benefici ambientali ed economici a livello locale. In chiave di solidarietà sociale, l'Associazione destina una quota qualificata dei propri membri e delle risorse derivanti dai meccanismi di incentivazione al supporto di soggetti e nuclei familiari del territorio che versano in condizioni di povertà energetica o vulnerabilità economico-sociale, secondo i criteri di merito ed equità stabiliti dallo Statuto;
 - c) forme stabili di collaborazione e sinergia tra il settore Pubblico e il settore Privato, avviando iniziative congiunte per la decarbonizzazione, l'efficientamento energetico e l'evoluzione verso modelli di generazione distribuita di energia rinnovabile. In tale ambito, l'Associazione valorizza gli strumenti di cooperazione e i modelli di partenariato promossi dal Comune per l'installazione e la gestione tecnica degli impianti FER, favorendo la progressiva responsabilizzazione e consapevolezza del consumatore finale rispetto ai propri consumi energetici.
3. L'Associazione può inoltre svolgere attività diverse da quelle precedentemente elencate, purché secondarie e strumentali rispetto ad esse, nel rispetto dei criteri e dei limiti previsti dalla disciplina applicabile inderogabilmente previsti dall'articolo sei del Codice del terzo settore e ferme restando le finalità istituzionali dell'ente. A titolo indicativo e non esaustivo, l'Associazione potrà:
 - d) realizzare o detenere impianti alimentati da fonti rinnovabili all'interno del perimetro territoriale cui accedono i punti di prelievo e di immissione degli associati, al fine di incrementare la complessiva potenza installata e di permettere ai medesimi associati di beneficiare di una maggiore quota di energia rinnovabile;
 - e) promuovere e/o implementare interventi di efficienza energetica e modelli innovativi di mobilità sostenibile a livello locale;
 - f) promuovere interventi di riqualificazione, rigenerazione e cura di immobili e spazi pubblici, parchi e aree verdi comuni, prevedendo l'impiego di parte degli introiti per interventi di valorizzazione e miglioramento di compendi comunali;
 - g) sostenere e finanziare progetti di comunità, con particolare riferimento agli interventi di solidarietà sociale e infrastrutturazione sociale per soggetti vulnerabili o con disabilità, reinvestendo risorse nella realizzazione e gestione di soluzioni abitative del "Dopo di Noi"

- (Legge 112/2016) (co-housing, gruppi appartamento, soggiorni temporanei di sollievo, fattorie sociali ecc.) e ad altre strutture socioassistenziali del territorio;
- h) ideare, sviluppare e partecipare a modelli di governance di generazione distribuita di energia e a nuove applicazioni tecnologiche per la produzione decentrata, la diffusione e l'uso di energia da fonti rinnovabili;
 - i) promuovere l'estensione, l'integrazione e l'apertura dei propri progetti energetici, sociali e ambientali verso i territori e i comuni limitrofi. A tal fine, l'Associazione può favorire l'adesione di soggetti pubblici e privati ubicati nei territori confinanti, promuovere la costituzione di distretti energetici allargati, stipulare protocolli d'intesa, convenzioni o accordi di collaborazione con enti locali contermini e partecipare a progetti intercomunali volti alla diffusione delle fonti rinnovabili e alla solidarietà energetica di scala vasta;
 - j) partecipare a tutti i mercati dell'energia, in forma singola o aggregata, nonché ai meccanismi di efficienza e flessibilità della rete;
 - k) ideare, sviluppare e partecipare alla pianificazione territoriale per l'energia, anche a beneficio di altri enti territoriali, nonché ad azioni di miglioramento della politica energetica sui territori;
 - l) educare la comunità in cui opera ad un uso consapevole, efficiente ed ecosostenibile dell'energia, promuovendo una cultura del consumo responsabile;
 - m) promuovere e finanziare progetti di educazione ambientale, ecologica e di sostenibilità nelle scuole del territorio comunale, anche mediante laboratori didattici, l'assegnazione di contributi e/o borse di studio sui temi della transizione ecologica;
 - n) promuovere e partecipare a progetti di ricerca con obiettivi coerenti all'oggetto sociale, anche in collaborazione con università, enti e istituzioni, pubblici e privati;
 - o) organizzare e/o partecipare a convegni, studi, eventi, campagne di sensibilizzazione e promozione sull'utilizzo e lo sviluppo delle energie rinnovabili e, in generale, sui temi attinenti alle finalità dell'Associazione;
 - p) promuovere e pubblicare studi, opuscoli, atti di convegni di carattere giuridico, economico, tecnico e scientifico nel settore dell'energia e negli altri ambiti attinenti alle finalità dell'Associazione;
 - q) promuovere l'attività dell'Associazione, anche attraverso la gestione di eventi di pubblica diffusione dei risultati e la rendicontazione sociale e ambientale alla cittadinanza dei benefici generati sul territorio.
4. Per la realizzazione delle proprie attività, l'Associazione, pur non potendo assumere la qualifica di Organizzazione di Volontariato o di Associazione di promozione sociale, può avvalersi di volontari, nel rispetto di quanto previsto al riguardo dal Codice del Terzo settore e fermo restando l'obbligo di iscrivere in un apposito registro i volontari che prestano la loro attività in modo non occasionale. L'Associazione assicura contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi i volontari di cui si avvale. Può anche assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, nel rispetto di quanto previsto al riguardo dal Codice del Terzo settore. Resta fermo che la qualifica di volontario è incompatibile con quella di lavoratore subordinato o autonomo. L'Associazione può anche avvalersi di consulenti e fornitori terzi.

5. Al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, l'Associazione può porre in essere attività ed iniziative di raccolta fondi nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico.
6. L'Associazione può percepire incentivi e premi, prestare garanzie o fidejussioni, costituire società o altri enti, collaborare con altri imprenditori, anche mediante contratti di rete o gruppi cooperativi paritetici, assumere partecipazioni in altri enti aventi scopo analogo o connesso e compiere tutte le operazioni di natura finanziaria, commerciale, mobiliare, immobiliare e industriale, che risultino necessarie o utili per realizzare l'oggetto sociale.
7. L'Associazione, qualora se ne presenterà la necessità, potrà stipulare accordi o convenzioni con Enti Pubblici o altre Associazioni, per il raggiungimento degli scopi sociali.
8. L'Associazione può stipulare contratti di mutuo, chiedere prestiti o accedere ad altre forme di finanziamento finalizzate alla realizzazione degli scopi sociali.

Art. 5 – ASSOCIATI

1. **L'adesione all'Associazione è aperta e volontaria.**
2. Possono essere membri dell'Associazione **persone fisiche, PMI, anche partecipate da enti territoriali, associazioni, aziende territoriali per l'edilizia residenziale, istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, aziende pubbliche di servizi alla persona, consorzi di bonifica, enti e organismi di ricerca e formazione, enti religiosi, enti del Terzo settore e associazioni di protezione ambientale nonché le amministrazioni locali individuate nell'elenco delle amministrazioni pubbliche predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196,** titolari di punti di immissione e/o di prelievo aventi i requisiti indicati dalla normativa vigente per tempo, attualmente rappresentata dal Decreto Ministeriale (MASE) n. 414 del 7 dicembre 2023 e dalle Regole Tecniche del GSE S.p.a., ricompresi nel perimetro delle cabine primarie di consegna ove opera la CER.
3. Si precisa, inoltre, che:
 - a) **l'esercizio dei poteri di controllo dell'ente fa capo esclusivamente agli associati situati nel territorio ove sono ubicati gli impianti per la condivisione (art. 31, 1 c., lett. b), d.lgs. 199/2021);**
 - b) **per quanto riguarda le PMI, la partecipazione all'associazione non può costituire l'attività commerciale e/o industriale principale (art. 31, 1 c., lett. c), d.lgs.199/2021).**
4. Il numero degli associati è illimitato, salva la necessità di garantire l'equilibrio, l'efficienza, e l'ottimizzazione tra l'energia immessa e prelevata, anche al fine di garantire l'effettività dell'azione dell'Associazione nel fornire benefici ai propri associati e al territorio nel quale opera. Tale esigenza è rimessa alla valutazione del Consiglio Direttivo sulla scorta dei criteri indicati all'articolo 6.
5. È espressamente escluso ogni limite, sia temporale che operativo, al rapporto associativo e ai diritti che ne derivano.

Art. 6 – MODALITA' DI ADESIONE

1. Chiunque condivida gli scopi e le finalità indicati nel presente Statuto ed intenda essere ammesso come membro dell'associazione dovrà farne richiesta per iscritto, anche a mezzo posta elettronica o altri supporti informatici, sottoscrivendo apposita domanda da inoltrare al

- Consiglio Direttivo, impegnandosi ad attenersi al presente Statuto e ad osservare i regolamenti e le delibere adottate dagli Organi dell'Associazione.
2. Il Consiglio Direttivo delibera sull'istanza di ammissione entro il termine di mesi tre dalla ricezione della domanda di ammissione.
 3. L'esame delle istanze di ammissione tiene conto dei seguenti criteri:
 - 3.1 **criterio del bilanciamento**, per cui si terrà conto, in via prioritaria, della tendenziale corrispondenza tra i profili di prelievo e di immissione di energia, considerata la disponibilità di impianti a fonti rinnovabili, pubblici e privati, ubicati sul territorio comunale, aventi i requisiti per l'accesso al regime di incentivazione di cui al D.M. MASE n. 414 del 7 dicembre 2023. A tal fine, sarà data priorità alle istanze tenendo conto di un indice crescente dei profili di consumo energetico;
 - 3.2 **criterio del merito economico**, per cui il 10% dei soci privati sarà individuato tra coloro che versano in condizioni di povertà energetica, ovvero che, anche in via alternativa:
 - usufruiscono del bonus sociale elettrico, gas e acqua per disagio economico oppure del bonus elettrico per disagio fisico;
 - hanno un ISEE inferiore a 15.000 euro annui, o 20.000 in caso di nucleo familiare composto da più di tre figli o con presenza di portatori di handicap.
 - 3.3 **criterio della rappresentanza**, per cui è garantita la partecipazione di soggetti appartenenti alle diverse categorie del tessuto socioeconomico locale (es. consumatori residenziali, commercianti, artigiani, industrie).
 4. Il Consiglio Direttivo è tenuto a comunicare, con le stesse modalità, la deliberazione di ammissione all'interessato. In caso di diniego, la delibera di rigetto deve essere motivata e comunicata all'interessato entro 60 giorni; quest'ultimo, entro i successivi 30 giorni, può proporre appello all'Assemblea, che, se non appositamente convocata, dovrà pronunciarsi alla sua prima seduta utile.
 5. La validità della qualifica di associato, efficacemente conseguita all'atto dell'accoglimento della domanda di ammissione da parte del Consiglio Direttivo, è subordinata al versamento della quota associativa, il cui ammontare è fissato dal Consiglio Direttivo.
 6. Il Consiglio Direttivo cura l'annotazione dei nuovi membri nel libro degli associati, dopo il regolare versamento della quota associativa.
 7. I membri fondatori provvedono al pagamento della quota associativa entro e non oltre il trentesimo giorno successivo all'approvazione della delibera del Consiglio Direttivo concernente la quantificazione della stessa;
 8. Le quote o i contributi associativi sono intrasmissibili a qualsiasi titolo e non sono rivalutabili, né ripetibili.
 9. All'interno dell'Associazione vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative. È espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa, fermo restando il diritto di recesso ad *nutum*.

Art. 7 – DIRITTI DEGLI ASSOCIATI

1. Gli associati hanno parità di diritti e di doveri nei confronti dell'Associazione, che è organizzata secondo il principio generale della democraticità e dell'uguaglianza.

2. **Gli associati mantengono i propri diritti come clienti finali ai sensi della normativa vigente (art. 32, c. 1, lett. a), d.lgs. 199/2021), compreso quello di scegliere il proprio fornitore di energia elettrica.**
3. Gli associati hanno diritto di partecipazione alle attività associative. Ogni associato, purché iscritto nel libro soci da almeno tre mesi ed in regola con il versamento della quota associativa, ha diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e degli eventuali regolamenti, per l'elezione degli organi dell'Associazione stessa ed ha diritto di proporsi quale candidato per gli organi dell'Associazione.
4. Gli associati hanno diritto ad esaminare i libri sociali obbligatori (i.e.: libro soci, libro delle adunanze e deliberazioni dell'Assemblea, libro delle adunanze e deliberazioni del Consiglio Direttivo, dell'Organo di controllo e degli altri Organi sociali), previa richiesta scritta inviata a mezzo raccomandata A.R. o P.E.C. con un preavviso minimo di 15 giorni. In particolare, l'accesso ai predetti libri potrà avvenire presso la sede dell'Associazione, con modalità tali da non intralciare la gestione sociale, durante gli orari d'ufficio indicati dall'Associazione, ovvero mediante strumenti informatici. Gli associati sono tenuti alla riservatezza sui fatti e sui documenti di cui hanno in tal sede conoscenza e saranno responsabili per i danni subiti dall'Associazione in caso di indebita rivelazione e/o utilizzo di fatti e/o documenti appresi durante l'esercizio del controllo. In ogni caso, l'Associazione potrà richiedere all'associato la sottoscrizione di un previo impegno a non utilizzare le informazioni e i documenti appresi per attività concorrenziali.

Art. 8 – DOVERI DEGLI ASSOCIATI

1. Gli associati sono tenuti:
 - a) all'osservanza del presente Statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni legittimamente assunte dagli organi associativi;
 - b) a sottoscrivere eventuali dichiarazioni di impegno in relazione a quanto sopra;
 - c) a versare la quota associativa annuale;
 - d) a comunicare con tempestività agli organi dell'Associazione ogni eventuale modifica dei dati dichiarati e comunicati in fase di ammissione.
2. Le prestazioni fornite dagli associati sono di norma e comunque prevalentemente gratuite, salvo eventuali rimborsi delle spese sostenute ed autorizzate dall'organo di amministrazione.
3. Gli associati sono direttamente responsabili nei confronti dell'Associazione in caso di dichiarazioni false o mendaci e/o altre ipotesi di raggirio e/o elusione della normativa vigente, poste in essere con dolo o colpa grave, che hanno dato luogo a indebita percezione degli importi erogati dal GSE S.p.a., ovvero alla decadenza dagli stessi, anche parziale, a seguito di provvedimento non più oppugnabile, anche laddove recuperabili tramite compensazione a valere sugli incentivi da erogare.

Art. 9 – PERDITA DELLA QUALIFICA DI ASSOCIATO

1. Gli associati possono recedere in ogni momento e uscire dalla configurazione. Le quote associative non saranno rimborsate e gli eventuali apporti conferiti rimarranno in essere ai termini e condizioni pattuiti, **fermi restando eventuali corrispettivi concordati per la compartecipazione agli investimenti sostenuti, che devono comunque risultare equi e proporzionati** ai sensi dell'art. 32, comma 1, lett. a), D. Lgs. 199/2021.

2. La volontà di recedere dovrà essere comunicata al Consiglio Direttivo con un preavviso di 30 giorni mediante lettera raccomandata, posta elettronica certificata, o altra modalità che assicuri l'avvenuta ricezione. Il recesso ha effetto immediato, fatti salvi gli effetti derivanti dalla regolazione dei rapporti con il GSE S.p.a.
3. È causa di esclusione dall'associazione la perdita dei requisiti stabiliti dall'articolo 5 del presente Statuto e, in generale, il venir meno dei requisiti per essere parte di comunità energetiche rinnovabili ai sensi della disciplina vigente. Gli associati sono tenuti a comunicare immediatamente all'Associazione il venir meno dei suddetti requisiti.
4. Costituiscono causa di esclusione il mancato rispetto delle norme statutarie, regolamentari, del codice etico o delle deliberazioni o direttive legittimamente assunte dagli organi preposti dell'Associazione o in generale l'assunzione di comportamenti o lo svolgimento di attività contrari agli interessi morali o materiali dell'Associazione e ai principi di democrazia interna, in tutti i casi in cui possa derivare un danno, di qualunque natura, anche morale, all'Associazione.
5. Costituisce causa di esclusione, altresì, il mancato della quota associativa annuale entro e non oltre il 30 marzo di ogni anno.
6. In tali casi, il Consiglio Direttivo dell'Associazione, valutato il comportamento del singolo associato, provvederà a contestare per iscritto l'addebito, concedendo termine pari a giorni 10 per presentare al Consiglio Direttivo controdeduzioni e difese, con facoltà dell'associato di essere sentito personalmente.
7. All'esito del riesame (in caso di esito negativo di quest'ultimo) o, in mancanza di istanze di riesame da parte dell'associato, al termine del periodo di 10 giorni di cui sopra, il provvedimento di esclusione potrà essere adottato dal Consiglio Direttivo. Di esso dovrà essere data comunicazione scritta all'associato, il quale, entro 15 giorni dall'avvenuta ricezione, potrà ricorrere all'Assemblea, che, se non appositamente convocata, dovrà pronunciarsi alla sua prima seduta utile.
8. Il recesso e l'esclusione dell'associato determinano automaticamente la decadenza dalla carica sociale eventualmente rivestita all'interno dell'Associazione.

Art. 10 – PATRIMONIO

1. Il patrimonio dell'Associazione è costituito dal complesso di tutti i beni mobili e immobili comunque appartenenti all'Associazione medesima, nonché da tutte le entrate e le rendite comunque conseguite.
2. A titolo non esaustivo, fanno parte del patrimonio dell'Associazione:
 - a) il patrimonio conferito al momento della costituzione ai fini dell'ottenimento della personalità giuridica;
 - b) eventuali contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari, ivi compresi gli incentivi previsti dalle leggi nazionali o regionali;
 - c) contributi degli associati a fondo perduto ed eventuali finanziamenti degli associati;
 - d) eredità, donazioni, legati o altre liberalità corrisposte sia da associati che da terzi;
 - e) contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
 - f) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;

- g) altre entrate compatibili con le finalità sociali, ivi inclusi i ricavi per la vendita dell'energia eccedentaria non condivisa o autoconsumata, la cessione di crediti fiscali e i proventi derivanti dalla partecipazione ai mercati dell'energia.
- 3. Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, deve essere in ogni caso utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
- 4. Ai fini del comma 3, non è consentita la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate ad associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli Organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
- 5. Nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 8, comma 3, lett. d) del D. Lgs. 117/2017 non costituisce distribuzione di utili, neanche indiretta, la corresponsione pro quota agli associati degli incentivi erogati dal GSE S.p.a., dei corrispettivi derivanti dalla vendita di energia condivisa, dei corrispettivi eventualmente concordati per il recesso anticipato ai sensi dell'art. 32, comma 1, lett. a), D. Lgs. 199/2021 e di tutto quanto costituisca oggetto dell'attività di interesse generale di cui all'art. 5 del medesimo D. Lgs. 117/2017 e all'art. 4 del presente Statuto. Tali corresponsioni rientrano tra i benefici economici, che l'Associazione ha come scopo principale di assicurare ai suoi partecipanti.

Art. 11 – RISERVE E ACCANTONAMENTI

- 1. All'interno del patrimonio dell'Associazione sono costituite le seguenti riserve:
 - a) un fondo denominato “di garanzia”, cui è destinato il 5% dei corrispettivi percepiti dalla vendita delle eccedenze di produzione, fino a concorrenza dell'importo di € 10.000, finalizzato alla copertura delle passività straordinarie;
 - b) un fondo denominato “progetti di comunità”, da destinarsi alla realizzazione degli scopi associativi e alle connesse attività, cui sarà destinato il 5% dei proventi derivanti dall'attività di produzione, condivisione e vendita di energia rinnovabile.
- 2. I fondi destinati a copertura delle riserve così costituite vengono accantonati una volta detratte le passività maturate nel corso dell'esercizio cui si riferiscono e non possono essere distratti dalle finalità cui sono preordinati.

Art. 12 – REQUISITI DEGLI IMPIANTI A FONTI RINNOVABILI

- 1. Per il perseguimento delle finalità statutarie l'Associazione fa uso di impianti a fonti rinnovabili per la produzione di energia, di sistemi di accumulo, di ricarica elettrica, e di altri dispositivi funzionali alla razionalizzazione, all'ottimizzazione e all'efficienza degli usi energetici.
- 2. Ai fini dell'accesso al regime di incentivazione e di valorizzazione dell'energia elettrica condivisa presso il GSE S.p.a., gli impianti a fonti rinnovabili devono possedere i requisiti indicati dal quadro normativo/regolatorio per tempo vigente, attualmente rappresentato dal Decreto Ministeriale (MASE) n. 414 del 7 dicembre 2023 e delle Regole Tecniche del GSE S.p.a., ossia:

- a) di nuova realizzazione, ovvero realizzato in un sito sul quale, prima dell'inizio dei lavori, non era presente da almeno 5 anni un altro impianto di produzione di energia elettrica alimentato dalla stessa fonte rinnovabile o le principali parti di esso;
- b) aventi singolarmente una potenza non superiore a 1 MWp;
- c) entrati in esercizio a una data successiva a quella di costituzione dell'Associazione;
- d) a seconda della tipologia, aventi i requisiti previsti dalle Regole tecniche del GSE S.p.a. e dalla normativa tecnica di settore (CEI);
- e) in possesso dei requisiti prestazionali e di tutela ambientale secondo il principio del *Do Not Significant Harm* (DNSH);
- f) di proprietà dell'Associazione, ovvero nella sua piena disponibilità sulla base di un titolo giuridico anche diverso dalla proprietà, a condizione che la mera detenzione o la disponibilità dell'impianto sulla base di un titolo diverso dalla proprietà non sia di ostacolo al raggiungimento degli obiettivi della Comunità;
- g) di proprietà di un soggetto terzo e/o gestiti da un soggetto terzo, in qualità di produttore, ai soli fini dell'incentivazione e valorizzazione dell'energia condivisa da detti impianti, purché quest'ultimo resti soggetto alle istruzioni dell'Associazione.

Art. 13 – REGOLAZIONE DEI RAPPORTI ECONOMICI TRA I PARTECIPANTI ALLA COMUNITÀ E INDIVIDUAZIONE DEL SOGGETTO DELEGATO RESPONSABILE DEL RIPARTO DELL'ENERGIA ELETTRICA CONDIVISA

1. Il riparto dei benefici economici derivanti dall'attività di produzione e di condivisione di energia rinnovabile è limitato ai soli associati titolari di punti di immissione e/o di prelievo aventi i requisiti indicati dalla normativa vigente per tempo, attualmente rappresentata dal Decreto Ministeriale (MASE) n. 414 del 7 dicembre 2023 e dalle Regole Tecniche del GSE S.p.a., ricompresi nel perimetro delle cabine primarie di consegna ove opera la CER, per i quali il GSE S.p.a. ha accertato la sussistenza dei requisiti di ammissione all'interno della configurazione e dato comunicazione all'Associazione.
2. La regolazione dei rapporti economici tra gli associati in possesso dei requisiti indicati al comma precedente è disciplinata da apposito Regolamento dell'Associazione, adottato dall'assemblea a maggioranza assoluta e modificabile con la stessa maggioranza. Detto regolamento stabilisce le modalità per contabilizzare separatamente i risultati della gestione relativa ai perimetri di rete sottesi alle cabine primarie indicate al comma 1.
3. In ogni caso, l'importo della tariffa premio (incentivo) eccedentario rispetto al valore soglia del 55%, ovvero del 45% nel caso di cumulo della tariffa premio con contributi in conto capitale per l'acquisto di impianti a fonti rinnovabili che accedono al regime di cui al Decreto Ministeriale (MASE) n. 414 del 7 dicembre 2023 è destinato ai soli associati diversi dalle imprese e/o utilizzato per finalità sociali aventi ricadute sui territori ove sono ubicati gli impianti per la condivisione.
4. **Gli associati individuano la Comunità quale soggetto delegato responsabile del riparto dell'energia elettrica condivisa e soggetto referente** ai fini dell'accesso al servizio di valorizzazione e di incentivazione dell'energia elettrica condivisa presso il GSE S.p.a. Tali funzioni possono essere affidate, anche disgiuntamente, a soggetti terzi aventi i requisiti indicati dalla normativa per tempo vigente, previa deliberazione del consiglio Direttivo assunta all'unanimità dei suoi componenti.

Art. 14 – DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

1. In caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione per qualunque causa, il patrimonio residuo, dopo la liquidazione, sarà devoluto ad altro ente del Terzo Settore possibilmente con finalità analoghe, secondo le disposizioni dell'Assemblea, salvo diversa destinazione imposta dalla legge, previo parere positivo dell'Ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore di cui all'articolo 45, comma 1 del D. Lgs. 117/2017 e successive modifiche e integrazioni.

Art. 15 – SCRITTURE CONTABILI E BILANCIO

1. L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
2. L'Associazione, in relazione all'esercizio sociale, redige il bilancio di esercizio, costituito da stato patrimoniale, rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri, dalla relazione di missione, che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'Associazione e le modalità di perseguimento delle finalità istituzionali.
3. Il bilancio di esercizio è predisposto dal Consiglio Direttivo, che provvede a depositarlo nella sede dell'Associazione almeno 15 giorni prima della riunione dell'Assemblea indetta per la sua approvazione.
4. L'Associazione redige altresì il bilancio sociale nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria ai sensi dell'art. 14 del D. Lgs. 117/2017 e s.m.i. o sia ritenuta opportuna dal Consiglio Direttivo.
5. L'Assemblea approva il bilancio di esercizio (unitamente al bilancio sociale, ove la sua redazione sia obbligatoria o ritenuta opportuna) entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento.
6. Qualora l'Associazione consegua entrate inferiori ad euro 220.000,00, il bilancio di esercizio può essere redatto nella forma del rendiconto per cassa.

Art. 16 – ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

1. Sono Organi dell'Associazione:
 - a) l'Assemblea degli associati;
 - b) il Consiglio Direttivo;
 - c) il Presidente;
 - d) l'Organo di Controllo.

Art. 17 – ASSEMBLEA

1. L'Assemblea degli associati è il momento fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'Associazione. È il massimo organo rappresentativo dei soci dell'Associazione che la costituiscono.
2. È convocata almeno una volta l'anno in via ordinaria per l'approvazione del bilancio di esercizio e del bilancio sociale (ove la redazione di quest'ultimo sia obbligatoria o ritenuta opportuna dal Consiglio Direttivo); è altresì convocata in via straordinaria, per le modifiche statutarie e per lo scioglimento dell'Associazione, o per l'assunzione della delibera di fusione, scissione e trasformazione; è inoltre convocata quando sia fatta richiesta dal Consiglio Direttivo ovvero, con motivazione scritta, da almeno il 10% degli associati,
3. Salvo ove diversamente previsto, l'Assemblea, sia in prima che in seconda convocazione, è valida se presente (personalmente o per delega) almeno la metà più uno degli associati aventi

diritto di voto. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti all'Assemblea, validamente costituita.

4. Per l'Assemblea straordinaria che delibera eventuali modifiche statutarie o la fusione, la scissione o la trasformazione dell'Associazione, occorre in prima convocazione la presenza di almeno tre quarti degli associati aventi diritto e il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione, che non può aver luogo lo stesso giorno fissato per la prima, occorre la presenza (personale o per delega) di almeno un terzo dei soci aventi diritto di voto e il voto favorevole di almeno i 2/3 dei presenti. In caso di mancato raggiungimento del quorum costitutivo anche nella seconda convocazione, è possibile una ulteriore convocazione, da tenersi in un giorno diverso da quello fissato per la seconda, nella quale occorre la presenza, di persona o per delega, di almeno un quarto degli associati aventi diritto e il voto favorevole di almeno i due terzi dei presenti, di persona o per delega, in assemblea.
5. Per l'Assemblea straordinaria che delibera sullo scioglimento è richiesto il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati aventi diritto.
6. Nelle assemblee, ordinarie e straordinarie, hanno diritto di voto gli associati iscritti nel libro soci da almeno tre mesi ed in regola con il versamento della quota associativa. Ciascun associato ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare in Assemblea da altro socio mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare in Assemblea sino ad un massimo di cinque associati, ovvero fino a dieci associati laddove la compagine associativa superi i 500 associati.
7. È ammessa inoltre la partecipazione di ogni associato in Assemblea a distanza, in video conferenza o in tele conferenza, ma in ogni caso purché sia garantita la possibilità di verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota a distanza.
8. La convocazione è effettuata dal Presidente del Consiglio Direttivo con avviso, da affiggersi all'albo o nella bacheca della sede dell'Associazione o da portare a conoscenza dei soci con altre forme di pubblicità (quali, ad es., comunicazione scritta con posta ordinaria, ovvero a mezzo di posta elettronica, con obbligo di trasmissione di avvenuta ricezione, fax) almeno quindici giorni prima della adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove), la data e l'orario della prima e della eventuale seconda convocazione che dovrà avvenire a distanza di almeno un giorno dalla prima convocazione. L'Assemblea sia ordinaria che straordinaria è normalmente presieduta dal Presidente o, in sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente, salvo il caso in cui l'Assemblea, a maggioranza dei presenti, provveda a nominare, per singola adunanza, il proprio presidente.
9. L'Assemblea nomina un Segretario e, all'occorrenza, gli scrutatori.
10. Le deliberazioni sono assunte con voto palese.
11. Di ogni seduta dell'Assemblea è disposto, a cura del Presidente e del Segretario, il verbale da trascriversi sul libro delle adunanze dell'Assemblea, custodito a cura del Consiglio Direttivo presso la sede dell'Associazione.

Art. 18 – COMPITI DELL'ASSEMBLEA

1. L'Assemblea ha i seguenti compiti:
 - a) elabora e fissa i principi e gli indirizzi generali dell'Associazione;
 - b) approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale (quest'ultimo nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria o sia comunque ritenuta opportuna dal Consiglio Direttivo);

- c) approva e modifica i regolamenti interni;
- d) delibera in merito alla destinazione di eventuali avanzi di gestione derivanti dall'esercizio di attività diverse dalla produzione e condivisione di energia da fonti rinnovabili, dando priorità a iniziative di carattere sociale o a tutela della povertà energetica o per la riqualificazione ambientale o il sostegno economico-sociale nel territorio in cui l'Associazione opera;
- e) effettua proposte per le attività istituzionali, secondarie e strumentali;
- f) delibera le modifiche dello Statuto e l'eventuale scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione;
- g) previa determinazione del numero dei componenti, elegge e revoca il Consiglio Direttivo;
- h) nomina l'Organo di Controllo, la società di revisione legale o il revisore legale dei conti, ciascuno nei casi in cui le relative nomine siano obbligatorie ai sensi del Codice del Terzo settore;
- i) delibera in merito ai ricorsi in materia di esclusione dei soci;
- j) delibera in ordine alla responsabilità dei componenti degli Organi sociali e promuove l'azione di responsabilità nei loro confronti;
- k) delibera sulle scelte del metodo delle votazioni;
- l) può nominare, con riferimento alle singole adunanze assembleari, il proprio presidente.

Art. 19 – CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione dell'Associazione. Esso dura in carica tre anni ed è composto da un numero dispari di membri compreso tra un minimo di tre ed un massimo di cinque.
2. Il potere di amministrazione attribuito agli amministratori è generale.

Art. 20 – ELEZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

1. I membri del Consiglio Direttivo sono eletti dall'Assemblea.
2. Le nomine effettuate nel corso del triennio decadono alla scadenza del triennio medesimo. Il Consiglio Direttivo non procederà a nessuna sostituzione fino alla successiva Assemblea dei Soci, cui spetterà eleggere i sostituti per il reintegro dell'organo fino alla sua naturale scadenza.
3. Se viene meno la maggioranza dei membri, quelli rimasti in carica debbono convocare entro 15 giorni l'Assemblea dei Soci perché provveda alla elezione di un nuovo Consiglio Direttivo.

Art. 21 – RIUNIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare ed è convocato, a mezzo lettera, e-mail o fax da spedirsi non meno di otto giorni prima della adunanza, dal Presidente; in caso di urgenza, il predetto termine può essere ridotto a due giorni.
2. Il Consiglio Direttivo può essere convocato altresì quando ne faccia richiesta, scritta e motivata, almeno un terzo dei componenti del Consiglio Direttivo stesso. Il Presidente è tenuto a convocarlo entro 30 giorni dalla richiesta.
3. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando sono presenti la metà più uno dei suoi membri e le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti. Le votazioni sono

normalmente a scrutinio palese, salvo che non sia richiesto lo scrutinio segreto dalla maggioranza dei consiglieri presenti.

4. Di ogni riunione deve essere redatto il verbale, a cura del Presidente e del Segretario, da trascriversi sul libro delle riunioni del Consiglio Direttivo, custodito a cura del medesimo presso la sede dell'Associazione.

Art. 22 – COMPITI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il Consiglio Direttivo, nella prima seduta dopo le elezioni, elegge tra i propri membri:
 - a) il Presidente;
 - b) uno o più Vicepresidenti (se più Vicepresidenti, uno deve essere Vicario del Presidente);
 - c) il Tesoriere;
 - d) il Segretario.
2. Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri d'ordinaria e straordinaria amministrazione (che può anche delegare ad uno o più dei suoi membri), nell'ambito dei principi e degli indirizzi generali fissati dall'Assemblea.
3. Nella gestione ordinaria i suoi compiti sono:
 - a) predisporre gli atti da sottoporre all'Assemblea;
 - b) dare esecuzione alle delibere assembleari;
 - c) formalizzare gli atti per la gestione dell'Associazione;
 - d) predisporre gli eventuali regolamenti interni da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
 - e) stipulare tutti gli atti inerenti all'attività sociale;
 - f) deliberare in merito all'adesione di un nuovo associato e curare la tenuta e l'aggiornamento del libro soci, determinare la quota associativa d'ingresso e la quota associativa annuale;
 - g) individuare le attività diverse di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore e successive modifiche ed integrazioni, esperibili dall'Associazione;
 - h) deliberare l'esclusione degli associati (oltre agli altri provvedimenti disciplinari) e prendere atto del recesso degli associati, dandone tempestiva comunicazione al GSE s.p.a.;
 - i) compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'Associazione che non siano spettanti all'Assemblea;
 - j) elaborare il bilancio di esercizio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro il 30 giugno di ciascun anno ed il bilancio sociale (quest'ultimo nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria o sia ritenuta opportuna dal medesimo Consiglio Direttivo);
 - k) stabilire i criteri per i rimborsi ai volontari e agli associati per le spese effettivamente sostenute per le attività svolte a favore dell'Associazione;
 - l) vigilare sul buon funzionamento di tutte le attività sociali e coordinare le stesse;
 - m) fornire al GSE S.p.a. una rendicontazione dettagliata su base annuale dei benefici conseguenti all'accesso alla tariffa di incentivazione e valorizzazione dell'energia elettrica condivisa ai sensi del D.M. MASE n. 414 del 7 dicembre 2023 e delle modalità della loro ripartizione. A tal fine, il Consiglio Direttivo mantiene una contabilità separata per ciascuna tipologia di introito corrisposto dal GSE S.p.a., garantendo che l'importo della tariffa premio eccedentario, rispetto a quello determinato in applicazione dei valori soglia

indicati all'art. 10, comma 6, del D.M. anzidetto, è destinato a soggetti che non sono imprese e/o utilizzato per le finalità sociali di interesse generale aventi ricadute sul territorio;

- n) mantenere una contabilità separata per cabina primaria in relazione ai proventi derivanti dal regime di cui all'articolo 12, comma 2;
- o) documentare il carattere secondario e strumentale di eventuali attività diverse da quelle di cui all'articolo 4, comma 3, del presente Statuto a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio;
- p) redigere e depositare presso il registro unico nazionale del Terzo settore, ove richiesto ai sensi dell'art. 14 D. Lgs. 117/2017, il bilancio sociale, in conformità alle linee guida del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali adottate con Decreto del 4 luglio 2019.

Art. 23 – PRESIDENTE

- 1. Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione a tutti gli effetti di fronte a terzi e in giudizio.
- 2. È eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri e dura in carica per tre anni.
- 3. Ha i seguenti compiti e poteri:
 - a) convocare e presiedere il Consiglio Direttivo;
 - b) convocare l'Assemblea degli associati;
- 4. In caso di assenza o di impedimento le sue mansioni vengono esercitate dal Vicepresidente.
- 5. In caso di dimissioni, spetta al Vicepresidente convocare entro 30 giorni il Consiglio Direttivo per l'elezione del nuovo Presidente.

Art. 24 – SEGRETARIO

- 1. Il Segretario, di concerto con il Presidente, cura la corrispondenza e la documentazione dell'Associazione e redige i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo.

Art. 25 – TESORIERE

- 1. Il Tesoriere, di concerto con il Presidente, cura la gestione finanziaria ed economica dell'Associazione, secondo le direttive del Consiglio Direttivo: in particolare, provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità a quanto deliberato dal medesimo Consiglio Direttivo e a tal fine ha il potere di operare sui conti e depositi bancari inerenti all'Associazione; mantiene aggiornati i libri contabili e predispone quanto necessario per la redazione della bozza di bilancio di esercizio e di bilancio sociale (quest'ultimo nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria o sia ritenuta opportuna dal Consiglio Direttivo) da sottoporre al Consiglio Direttivo ai fini della formale presentazione – per l'approvazione – in Assemblea dei Soci.

Art. 26 – ORGANO DI CONTROLLO

- 1. L'Organo di Controllo è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dal Codice del Terzo settore.
- 2. L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto

organizzativo, amministrativo e contabile adottato dall'Associazione e sul suo concreto funzionamento. Esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale dell'Associazione e attesta che il bilancio sociale, nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria o sia ritenuta opportuna, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 del Codice del Terzo settore.

3. Nei casi previsti dal Codice del Terzo settore, l'Organo di Controllo, purché composto da revisori legali ed in alternativa alla contemporanea nomina di un revisore legale dei conti o di una società di revisione legale, può assumere inoltre le funzioni di revisione legale dei conti.
4. L'Organo di controllo, quando nominato in composizione collegiale, è composto da tre membri effettivi e due supplenti, nominati dall'Assemblea. Nomina nel suo seno il Presidente.
5. L'Organo di Controllo, anche monocratico, dura in carica tre anni, è riconfermabile e i suoi componenti possono essere revocati solo per giusta causa dall'Assemblea.
6. I membri dell'Organo di Controllo devono essere soggetti esterni e non appartenere all'Associazione, devono adempiere al loro dovere con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell'incarico; costituiscono cause di impedimento alla nomina quelle previste all'articolo 2399 del c.c.; il componente dell'Organo di Controllo o, in caso di Organo di Controllo collegiale almeno uno dei suoi membri, deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma 2, c.c.
7. Di ogni seduta è disposto il verbale che deve essere trascritto sul libro dell'Organo di Controllo, custodito e tenuto a cura del medesimo.

Art. 27 – GRATUITA' DELLE CARICHE

1. Tutte le cariche elettive sono gratuite, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della loro funzione, ad eccezione degli eventuali componenti dell'Organo di controllo o dell'Organo di revisione in possesso dei requisiti di cui al comma 2 dell'art. 2397 del Codice Civile.

Art. 28 – INCOMPATIBILITA' E INELEGGIBILITA'

1. L'appartenenza agli Organi di direzione o di controllo dell'Associazione è incompatibile con incarichi politici e/o con incarichi amministrativi in organizzazioni politiche, sociali e sindacali e con cariche direttive in Aziende aventi rapporti di interesse commerciale o finanziario con l'Associazione.
2. Ogni causa di incompatibilità determina l'ineleggibilità del soggetto interessato e, ove già nominato o eletto, la decadenza del medesimo dalla carica, della quale prenderà atto il Consiglio Direttivo nella prima seduta utile secondo le modalità di cui sopra. Allo stesso modo si avrà la decadenza dalla carica di componente del Consiglio Direttivo di colui che, nelle rispettive riunioni di tale Organo, dovesse, senza idonea giustificazione, essere assente per almeno tre volte consecutive.
3. Non possono, inoltre, essere eletti alla carica di membro del Consiglio Direttivo gli associati che abbiano tra loro rapporti di coniugio, ascendenza, discendenza e parentela sino al secondo grado. Tale causa di incompatibilità determina l'ineleggibilità di entrambi i soggetti interessati e, ove già nominati o eletti, la decadenza di entrambi dalla carica (salvo che uno dei due rinunci immediatamente al mandato). Il subentro avverrà ai sensi dell'art. 20 del presente Statuto.

Art. 29 – SCIOGLIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE

1. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria degli associati validamente costituita ai sensi del precedente art. 17. La stessa Assemblea nomina uno o più liquidatori, scelti anche fra i non associati, che curino la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili ed estinguano le obbligazioni in essere e delibera anche la destinazione del patrimonio sociale ai sensi del precedente art. 14.

Art. 30 – CONTROVERSIE

1. Per qualsiasi controversia circa l'interpretazione e/o l'esecuzione del presente Statuto e dei Regolamenti – comprese quelle relative all'instaurazione, alla validità, all'esecuzione o alla cessazione del rapporto associativo – prima di iniziare qualsiasi procedimento giudiziale, dovrà essere esperito il tentativo di mediazione previsto dal D. Lgs. 28/2010 presso un Organismo abilitato e competente per territorio.
2. Nel caso di esito negativo del tentativo di mediazione di cui al comma 1, la competenza territoriale è devoluta al Tribunale del luogo in cui l'associazione ha la propria sede legale.

Art. 31 – PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

1. Ai sensi del Reg. UE n. 679/2016 (GDPR), i dati personali acquisiti saranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa vigente. In particolare, i dati personali, nonché i dati energetici e di consumo forniti dal partecipante, saranno oggetto di trattamento con strumenti elettronici e non, e saranno trattati al fine di ottemperare alle obbligazioni sorte in virtù della partecipazione alla CER e compiere i conseguenti adempimenti legali e contrattuali dalle stesse derivanti, nonché garantire il conseguimento di un'efficace gestione operativa del rapporto assicurativo.
2. I dati personali in oggetto potranno anche essere comunicati – al fine di consentire l'adempimento degli obblighi associativi, contrattuali o di legge – a tutte le persone fisiche e/o giuridiche (pubbliche e/o private) che concorrono alla realizzazione delle attività di trattamento, al fine di poter garantire il corretto svolgimento delle attività della CER.
3. Il conferimento dei dati è necessario per il corretto espletamento delle attività della CER. L'eventuale rifiuto dell'interessato rispetto al conferimento dei dati comporterà l'impossibilità di dare seguito al rapporto associativo. I dati personali, trattati per le finalità istituzionali, saranno conservati esclusivamente per il periodo di partecipazione alla CER.
4. L'interessato potrà esercitare tutti i diritti di cui agli artt. 15 e ss. del Reg. UE n. 679/2016, tra cui quelli di accesso, rettifica, portabilità, aggiornamento, opposizione e limitazione al trattamento, nonché cancellazione.

Art. 32 – NORMA DI RINVIO

1. Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme vigenti in materia di enti del Terzo settore (e, in particolare, la legge 6 giugno 2016, n. 106 ed il D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i.) e, per quanto in esse non previsto ed in quanto compatibili, le norme del codice civile.

Art. 33 – NORME TRANSITORIE

Allegato D

1. Lo Statuto, secondo la presente stesura, entra in vigore il giorno successivo alla data della sua approvazione da parte dell'Assemblea.



Città Metropolitana di Catania
Comune di Sant'Agata Li Battiati

**PARERE PROPOSTA DI DELIBERA C.C. N. 03 DEL 04/08/2026
SETTORE III LAVORI PUBBLICI E SERVIZI MANUTENTIVI**

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile della presente delibera, ai sensi dell'articolo 49 comma 1, del d.Lgs. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni rilascia:

PARERE FAVOREVOLE.

Si attesta inoltre che sono state registrate l'accertamento n.286/2026 e la prenotazione n. 1042/2026 .

Il Responsabile del servizio finanziario